

Dichiarazione di Marx  
sulla domanda di ripristino  
della cittadinanza prussiana<sup>1</sup>

Al Presidente della Regia Polizia,  
Illustrissimo Barone von Zedlitz  
Vostra Eccellenza,

ho l'onore di replicare alla Vostra lettera del 21 c.m., stupito che la mia del 19 marzo non sia risultata del tutto chiara. La mia istanza era letteralmente formulata come segue:

« dichiarare, ai sensi del Regio decreto di amnistia e della Legge del 31 dicembre 1842 (Ges. S. 15-18),<sup>2\*</sup> il riconoscimento del mio reintegro nella condizione di suddito prussiano »

È questa l'istanza che non risulta del tutto chiara all'Eccellenza Vostra, alla quale sembra che essa si avviluppi in una contraddizione allorché viene fatto riferimento all'Eccellenza Vostra quale autorità competente a emettere tale riconoscimento agli effetti del § 5 della Legge 31 dicembre 1842.

Con il Regio decreto di amnistia si sancisce « inostacolato rientro negli Stati prussiani » per tutti i rifugiati politici non condannati da tribunali militari. Considerato che il sottoscritto rientra fra questi ultimi; considerato che sono nato in Prussia – e a dimostrazione di ciò allego all'Eccellenza Vostra come atto ufficiale il mio certificato di nascita, facente parte dell'accluso estratto dal Registro di Stato Civile del Comune di Treviri (datato 7 maggio 1818); considerato che anche quando lasciai la patria, nel 1849 – dopo essere vissuto a Colonia come direttore della « Neue Rheinische Zeitung » – in nessun modo sono stato perseguito da tribunali militari bensì unicamente dagli ordinari tribunali di Stato in diversi processi per stampa politica che mi toccarono nella citata qualità di direttore; tutto ciò considerato è chiaro che rientro nella suddetta amnistia.

Con quanto sopra si è risposto in un sol tempo alle singole domande che Vostra Eccellenza mi ha posto nel Suo rescritto.

Un solo altro quesito sembra potersi sollevare. Posto che con la Regia amnistia non viene solo proclamato il condono della pena agli imputati già condannati e assicurato a quelli non ancora condannati, bensì viene contestualmente consentito ai rifugiati « inostacolato rientro negli Stati Prussiani », si chiede se, a prescindere dal condono o meno delle sanzioni penali, ai rifugiati sia stato, in virtù di ciò, restituito lo status di cittadini prussiani, che avevano perso a causa